

	N. 45420 Rep.	N. 26638 Racc.
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE	REGISTRATO A GENOVA
	REPUBBLICA ITALIANA	Il 05/10/2023 al N° 32354 Serie 1T Esente
	L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di ottobre	
	=4 ottobre 2023=	
	In Genova, Via Ippolito D'Aste civico sette	
	su richiesta	
	del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di	
	promozione sociale "CENTRO STUDI PER LA TERAPIA DELLA COPPIA E	
	DEL SINGOLO - C.S.T.C.S. APS", con sede in Genova (GE), Via	
	Ippolito D'Aste n. 7, codice fiscale 95013030101, iscritta nel	
	Registro Unico Nazionale Terzo Settore dal 29 giugno 2022;	
	Dottor GUALCO IVAN PAOLO, nato a Genova (GE) il giorno 5 no-	
	vembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale,	
	della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	io sottoscritto	
	Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-	
	stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dal	
	Comparente né da me Notaio, alle ore dieci e quarantacinque mi	
	sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale,	
	all'assemblea della suddetta Associazione convocata in prima	
	convocazione per il giorno 2 ottobre 2023 alle ore sette (an-	
	data deserta come il Comparente attesta), e in seconda convo-	
	cazione in questo giorno e luogo, alle ore dieci e trenta,	

	giusto avviso spedito in data 18 settembre 2023, come il Com-	
	parente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente:	
	<<ORDINE...DEL...GIORNO:	
	1) Acquisizione personalità giuridica	
	2) Varie ed eventuali.>>	
	Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consi-	
	glio Direttivo Dottor GUALCO IVAN PAOLO, il quale constata:	
	a) la presenza per il Consiglio Direttivo, oltre a sé medesimo	
	Presidente, dei Consiglieri Dottoresse: Raffo Francesca, nata	
	a Genova il 10 gennaio 1974 e Capello Giovanna, nata a Loano	
	(SV), il 24 settembre 1962;	
	b) la presenza di numero trentacinque associati - dei quali	
	quindici di persona e venti rappresentati per delega - dei nu-	
	mero trentanove associati, i cui nominativi risultano dall'e-	
	lenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A", fir-	
	mato dal Comparente ed omessane la lettura per dispensa avuta-	
	ne dallo stesso.	
	Il Presidente,	
	dichiara	
	la presente assemblea regolarmente costituita, ed idonea a de-	
	liberare sulla materia posta all'ordine del giorno.	
	Il Presidente provvede a designare me Notaio per la verbaliz-	
	zazione della deliberazione.	
	Passando a trattare l'ordine del giorno, il Presidente ricorda	
	che una precedente Assemblea ha già approvato un testo di	

statuto adeguato al Codice del Terzo Settore, il quale ha ottenuto l'iscrizione nel RUNTS a far data dal 29 giugno 2022, tuttavia senza personalità giuridica.

Il Presidente illustra quindi i vantaggi che deriverebbero dall'ottenimento della personalità giuridica, che protegge gli amministratori da responsabilità per i debiti dell'ente, ricordando che allo scopo occorre la forma pubblica, ragione per cui è stata convocata la presente assemblea da verbalizzarsi a cura di notaio, chiamato a deliberare con la maggioranza dell'assemblea straordinaria.

Inoltre ai sensi dell'art. 22 decreto legislativo 117/2017 per l'ottenimento della personalità giuridica da parte delle associazioni occorre la dimostrazione della titolarità di un patrimonio non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), la cui presenza dev'essere attestata da una situazione patrimoniale redatta da un revisore legale dei conti e asseverata. In proposito il Presidente attesta che tale consistenza patrimoniale, superiore alla soglia minima, risulta dalla relazione di stima redatta dal Dottor Gioacchino Dell'Olio, asseverata in data odierna.

Il Presidente domanda ai presenti se desiderino formulare osservazioni o chiedere chiarimenti.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente propone, quindi, di:

"- richiedere la personalità giuridica, sulla base dello sta-

	tuto vigente."	
	La proposta è messa ai voti.	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità	
	L'assemblea delibera infine di:	
	"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso	
	a quanto necessario per ottenere l'iscrizione della presente	
	delibera al Registro Unico del Terzo Settore, con la persona-	
	lità giuridica, conferendo altresì i poteri per apportare al	
	presente verbale e allegato statuto tutte le eventuali modifi-	
	che, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od	
	opportune per l'iscrizione nel citato Registro."	
	Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo	
	la parola, il Presidente alle ore dieci e cinquanta	
	scioglie la seduta.	
	Lo statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la	
	lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal Com-	
	parente, firmato dal medesimo e da me Notaio a sensi di legge.	
	Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione	
	dell'art.82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da	
	persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli	

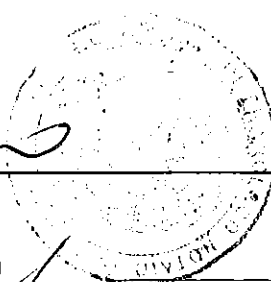
[illegible]

Allegato "A" alla
 Raccomanda N. 26638

DELEGHE ASSEMBLEA 04/10/2023

N.	Nome	Delega
1	Arcidicono Claudia	COLOMBO
2	Baglini Alessandra	
3	Battaglia Alessia	ASSENTE
4	Biggi Francesca	
5	Brandinelli Elisa	DURAND
6	Calbo Gabriele	NOBILE
7	Canella Annalisa	NOBILE FIDANZA
8	Canepa Elisa	
9	Canesi Livia Luigia	MAGNONI
10	Capello Giovanna	
11	Catania Gabriele	NOBILE
12	Colombo Marta	
13	Compagnino Lidia	NOBILE
14	Conzatti Elena	CANEPA
15	Curcio Chiara	COLOMBO
16	D'Angelo Chiara Valeria	DELLACASA
17	Delfante Chiara	FANCELLO
18	Dellacasa Cinzia	
19	Donato Isabella	MAGNONI
20	Durand Francesco	
21	Fancello Silvia	
22	Finocchietti Simon	ASSENTE
23	Giribaldi Elisabetta	DURAND
24	Grignola Laura	
25	Gualco Ivan Paolo	
26	Guaramonti Alessio	BIGGI
27	Magnoni Stefania	
28	Malaspina Irene	
29	Marcante Karen	ASSENTE
30	Massone Nicoletta	BAGLINI
31	Mazzola Valentina	BIGGI
32	Mela Giulia	DELLACASA
33	Nobile Fianza Antonina	
34	Nobile Gianni	
35	Padula Luisa	FANCELLO
36	Raffo Francesca	
37	Rossi Jacopo	BIGGI
38	Torasso Mariella	ASSENTE
39	Zonari Tania	MALASPINA

Per Paolo Gale



-----**STATUTO**-----

ART. 1 - Denominazione e sede-----

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CENTRO STUDI PER LA TERAPIA DELLA COPPIA E DEL SINGOLO - CSTCS" che assume la forma giuridica di associazione.-----
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

ART. 2 - Finalità e Attività-----

1. L'associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni di natura personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti. -----
L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e precisamente:-----

- interventi e prestazioni sanitarie (**lettera b**);-----
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lettera c**);-----
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lettera d**);-----
- formazione universitaria e post universitaria (**lettera g**);-----
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lettera h**);-----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lettera l**);-----
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (**lettera v**).-----

In modo particolare, persegue la promozione della cultura e della conoscenza scientifica nell'ambito della psicologia della persona e dei gruppi, ristretti e/o allargati; suo tramite, persegue anche il fine della promozione della vita umana e della crescita, anche psicologica, della persona; favorendo lo sviluppo della comprensione della propria individualità e la capacità di comprendere gli altri, le loro esigenze, le paure, i desideri nascosti, allo scopo di contribuire alla creazione di situazioni personali e sociali favorevoli e di promuovere modelli comportamentali virtuosi. -----

In tale contesto si propone di: -----

- 1) promuovere studi e ricerche scientifiche in campo psicologico, clinico-psicoanalitico e psicoterapeutico, pedagogico, sociale e medico;-----
- 2) promuovere attività formative di coloro che operano in gruppi, equipe, a contatto con minori, bambini ed adolescenti, disabili, anziani, disagiati per problematiche fisiche, psichiche ovvero anche per altre cause connesse al disagio economico e sociale; in particolare, a favore di varie figure tecniche quali insegnanti, infermieri, psicologi e studenti in psicologia, medici, educatori, operatori del settore socio assistenziale e socio sanitario, giuridico, eccetera, nonché all'addestramento ed al tirocinio di dette figure tecniche (professionali);-----
- 3) promuovere le attività formative e l'addestramento ed il tirocinio di cui al punto che precede, a favore di soggetti volontari che operano a contatto con le varie persone e tematiche del disagio, nelle sue molteplici configurazioni (fisico, psichico, sociale ed economico), parimenti, promuovere/organizzare studi, ricerche e corsi formativi in ambito aziendale e del lavoro;-----
- 4) operare contro ogni forma di discriminazione e di emarginazione sociale; in modo particolare, promuovendo la riabilitazione psichica di persone, singole o in gruppo, concorrendo alla rimozione delle eventuali cause patologiche che determinano dei comportamenti devianti e/o anormali;-----
- 5) svolgere un'adeguata attività di prevenzione per i soggetti potenzialmente a rischio, nelle scuole, nel

mondo del lavoro ed in ogni altro aggregato sociale, promuovendo e favorendo, ove necessario, attività di ricerca/analisi epidemiologiche, statistiche e sociologiche, nonché identificando processi e modelli educativi e comportamentali;-----

6) promuovere, organizzare e gestire un centro di studi e di documentazione su tutti gli aspetti psico-sociali del disadattamento e dell'emarginazione, sviluppando altresì attività di tipo culturale, sportivo e ricreativo;-----

7) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studio e convegni, in collaborazione con gli Istituti di ricerca, le Università, altri Enti operanti nei settori di cui prima, pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, al fine di favorire in tal modo la crescita e l'affermazione di una cultura e di una professionalità specifica nel settore della terapia della coppia, dei gruppi e dei singoli;-----

8) favorire, promuovere ed organizzare esperienze concrete ed operative quali centri di ascolto, centri di analisi, diagnosi e cura, centri di riabilitazione, corsi di formazione e sensibilizzazione, sportelli di prima emergenza, anche mobili, altri interventi concreti di primo "pronto soccorso" in relazione alle problematiche ed alle tematiche della coppia, dei gruppi e dei singoli.-----

Le preindicate finalità ed attività potranno essere svolte direttamente ovvero perseguite in forma indiretta attraverso il supporto organizzativo, collaborativo e finanziario reso a favore di altri soggetti operanti, senza fini di lucro, nell'ambito sociale e nel settore cd. "non profit".-----

In modo specifico, l'Associazione, quale primo intervento concreto ed in ossequio a quanto prima indicato, si propone la gestione diretta di un centro sociale di tipo consultoriale, di cd. primo intervento, alla cui organizzazione delle prestazioni si alterneranno direttamente gli stessi soci, unitamente, per particolari specifiche specializzazioni, a figure professionali esterne, anche mediante la collaborazione con enti, gruppi di lavoro, istituzioni scientifiche, scuole ed istituti di ogni ordine e/o grado, ivi comprese le università, sia nazionali, sia comunitarie, sia internazionali.-----

L'associazione, per il concreto perseguimento delle proprie finalità statutarie, potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, nonché con altri organismi nazionali, comunitari ed internazionali. Potrà inoltre porre in essere tutte le operazioni consentite e previste dalle leggi in materia, e nei limiti delle proprie necessità operative funzionali, fra cui gli acquisti, le cessioni di beni immobili e di beni mobili registrati, le locazioni e/o i comodati di detti beni, anche di natura ultranovennale, la costituzione di diritti di usufrutto e/o di uso, la prestazione di garanzie di natura reale e/o personale; potendo rivestire in dette operazioni immobiliari sia parte attiva sia passiva.----

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

ART. 3 – Attività diverse e Raccolta Fondi-----

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo .-----

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili-----

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.-----
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione -----

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. -----
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.-----
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.-----
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.-----
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:-----
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;-----
 - mancato versamento della quota associativa;-----
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);-----
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.-----

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati-----

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.-----
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:-----
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;-----
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;-----
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;-----
 - recedere dall'appartenenza all'associazione-----
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.-----
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:-----
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;-----
 - rispettare le delibere degli organi sociali;-----
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;-----
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;-----
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.-----

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria -----

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. -----
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.-----

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.-----
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale-----

ART. 8 - Organi sociali-----

1. Sono organi dell'associazione:-----
 - Assemblea degli associati-----
 - Organo di amministrazione-----
 - Presidente-----
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)-----
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)-----
 - Comitato Scientifico-----
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.-----

ART. 9 - Assemblea-----

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.-----
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Essa può svolgersi anche in modalità audio-videoconferenza purché nel rispetto di criteri di trasparenza, tracciabilità e simultaneità previamente fissati che consentano al Presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, di regolarne lo svolgimento e di constatare i risultati delle votazioni.-----
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.-----
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.-----
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.-----
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.-----
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.-----
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.-----
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;-----
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
 - delibera sull'esclusione degli associati;-----
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

ART. 10 - Organo di amministrazione-----

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.-----
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.-----
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, anche in modalità audio-videoconferenza secondo gli stessi criteri definiti per l'assemblea, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. -----
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.-----
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:-----
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente; -----
 - amministra l'associazione;-----
 - predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;-----
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.-----
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

ART. 11 - Il Presidente-----

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'assemblea tra i membri dell'Organo di Amministrazione. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.---
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno)

e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.-----

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.-----
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

ART. 12 - Organo di controllo -----

1. Si provvede alla nomina di un organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017, nonché ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----
2. L'organo di controllo:-----
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;-----
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. -----
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

ART. 13 - Comitato Scientifico-----

1. Il CSTCS si avvale della collaborazione di un Comitato Scientifico per assicurare la validità scientifica, la correttezza tecnica delle proposte e delle eventuali pubblicazioni.-----

Il Comitato scientifico potrà proporre temi e ricerche su cui impegnare il CSTCS e tali proposte saranno discusse dal Direttivo e/o dall'Assemblea.-----

Il Comitato Scientifico esprimerà valutazioni indipendenti relativamente ai suoi compiti. La valutazione potrà essere anche preliminare e di orientamento.-----

2. Il Comitato Scientifico è composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca e del mondo della scienza.-----

Il Comitato scientifico è nominato con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo. I componenti sono individuati oltre che tra i componenti del precedente Comitato, anche tra personalità appartenenti ad altri Enti, organismi associazioni che condividano le finalità.-----

I componenti possono essere confermati senza limiti di mandato.-----

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti-----

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-----

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, anche relativi ai volontari ed al comitato scientifico.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato:

IVAN PAOLO GUALCO

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, nove ottobre duemilaventitre